

Un libretto (non obbligatorio) anche per l'impianto elettrico

Il D.M. 37/2008 parla chiaro: "Il proprietario dell'impianto elettrico adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite". Prosiel, associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 che annovera tra i propri soci i principali attori della filiera elettrica, per rispondere a quanto disposto dalla legge promuove il Libretto di Impianto Elettrico, vero e proprio documento di circolazione dell'impianto da associare all'abitazione e al conduttore (inquilino o proprietario). Il Libretto non è obbligatorio per legge, ma i contenuti ed i documenti che devono essere raccolti e consegnati lo sono. Il Libretto assolve a una doppia funzione che parla la lingua della sicurezza e della professionalità. Sicurezza per il consumatore che, gli viene garantita dai documenti e dalle informazioni rilasciate dall'installatore, verificando con frequenza gli interventi di manutenzione e ricevendo indicazioni sulle sue istruzioni d'uso e sulla cura delle apparecchiature che lo compongono, ha modo di controllare la salute del suo impianto e, conseguentemente, di ridurre incidenti domestici e consumi. Professionalità per l'installatore che, grazie al Libretto di Impianto Elettrico, avrà una traccia importante da consultare durante i controlli nelle abitazioni e potrà consegnare all'utente finale tutta la documentazione attestante la conformità normativa e installativa dell'impianto. Al libretto dovranno infatti essere allegati anche la Dichiarazione di conformità e/o, se del caso, la Dichiarazione di rispondenza, documenti obbligatori che confermano il rispetto della regola dell'arte secondo la normativa vigente (Art.7 del DM n. 37/2008) e le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto.



Le sanzioni

Per i cittadini è prevista una sanzione che parte dai 500 euro e arriva sino ai 3mila euro. Anche per l'installatore che comunica in maniera errata o incompleta l'esito del controllo è prevista una multa che va dai mille ai 6mila euro. La manutenzione per l'efficienza, e quindi la sua periodicità, rimarrà a discrezione delle singole regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni (salvo indicazioni diverse). Mentre per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quanto indicato dal manutentore. Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. A seguire verranno effettuati controlli sugli impianti 'segnalati'. In caso di controllo, il libretto di controllo è un vero e proprio documento di garanzia in cui vengono registrati non solo i dati dell'occupante, ma anche quelli del proprietario: gli enti preposti saranno dunque a conoscenza delle responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto. Scopo del libretto è far emergere situazioni critiche:

"La scarsa manutenzione degli impianti è spesso al centro di episodi di cronaca nera, ma il libretto d'impianto è uno strumento che può contribuire a denunciare situazioni abitative critiche - conclude Epis -. Questo perché da un lato i controlli si concentreranno su chi non ha fatto l'intervento, dall'altro perché il manutentore è tenuto a riportare agli enti preposti anomalie degli impianti, da risolvere entro un determinato lasso di tempo". ■